

BORSE DI STUDIO

“BONALDO STRINGHER”, “GIORGIO MORTARA”, “DONATO MENICHELLA”

3 borse di studio “Bonaldo Stringher”

- A** destinate al perfezionamento degli studi all'estero nel campo dell'economia politica e della politica economica

2 borse di studio “Giorgio Mortara”

- B** destinate al perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie matematiche, statistiche ed econometriche, principalmente finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli strumenti finanziari e della loro regolamentazione

2 borse di studio “Donato Menichella”

- C** destinate al perfezionamento degli studi in Italia o all'estero sulle interrelazioni tra crescita economica ed ordinamento giuridico nonché sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche

Art. 1

Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

La Banca d'Italia mette a concorso le borse di studio “Bonaldo Stringher”, “Giorgio Mortara” e “Donato Menichella” (contrassegnate dalle lettere A, B e C del presente bando di concorso) per consentire a giovani laureati il perfezionamento degli studi negli specifici campi tematici di interesse dell'Istituto sopra specificati per ciascuna tipologia di borsa.

Le borse comportano l'obbligo della frequenza per l'anno accademico 2012/2013 di un corso universitario di perfezionamento, di durata prevista non inferiore a 9 mesi, a scelta dal candidato. Il corso prescelto dovrà essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico della tipologia di borsa per la quale si concorre.

E' consentito concorrere all'assegnazione di una sola tipologia di borsa. Se un candidato avanza domanda di partecipazione a più di un concorso, viene invitato a precisare per quale concorso intende optare.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare ai concorsi per l'assegnazione delle borse coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea;

- 2) laurea specialistica/magistrale ovvero laurea quadriennale o di durata superiore conseguita posteriormente al 31 luglio 2009 - con un punteggio non inferiore a 110/110 - presso un'università o un istituto superiore italiani;
- 3) ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa.

I requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda.

Art. 3

Importi delle borse di studio

Per l'anno accademico di frequenza dei corsi di perfezionamento verrà erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di **€24.000** suddiviso in quattro rate.

Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i singoli pagamenti, non faccia parte dell'area dell'euro, verrà erogato l'equivalente dell'importo dovuto nella valuta del Paese stesso, calcolato in base al tasso di cambio medio del mese precedente all'effettuazione del pagamento.

Il citato importo è comprensivo delle spese di viaggio e di assicurazione contro le malattie.

Le tasse universitarie e quelle eventuali di soggiorno, opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia.

I vincitori delle borse di studio "Bonaldo Stringher" (lett. A), al termine del primo anno di corso sovvenzionato dalla Banca d'Italia, possono chiedere il **rinnovo del finanziamento** per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia può accordare tale rinnovo valutando, a suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.

Art. 4

Commissioni esaminatrici

Le borse di studio vengono conferite ai candidati dichiarati vincitori dalle Commissioni nominate, una per ciascuno dei concorsi di cui alle lett. A, B, C, dal Governatore e composte ognuna da sette membri scelti tra accademici dei Lincei e/o docenti universitari.

La Commissione valuta preliminarmente la **coerenza tra il campo tematico della borsa di studio prescelta dai candidati e l'argomento della tesi di laurea** e degli eventuali altri lavori presentati escludendo dalle valutazioni di merito i candidati per i quali non si ravvisi la citata coerenza. **Gli interessati sono, pertanto, invitati a porre la massima attenzione nell'individuazione della borsa di studio per la quale intendono candidarsi** (cfr. art. 1, comma 2).

Successivamente, la Commissione valuta nell'ordine:

- **il merito della tesi, l'attitudine all'attività di studio e ricerca** che la stessa esprime e, quando del caso, i **profili comparatistici** ivi contenuti;
- **gli eventuali altri lavori, il curriculum** degli studi e le eventuali attività professionali ;
- **il programma degli studi e delle ricerche** che il candidato si prefigge di compiere e le **università** presso le quali intende fruire della borsa di studio.

La Commissione tiene conto inoltre:

- dell'eventuale risultato ottenuto nel **Graduate Record Examination (GRE)**, nel **Graduate Management Admission Test (GMAT)** ovvero in **test omologhi** ove richiesti dalle Università prescelte dal candidato per l'ammissione ai relativi corsi di studio.

La Commissione, oltre ai vincitori, individua fino a un massimo di 8 candidati per il concorso per l'assegnazione delle borse "Stringher" (lett. A) e di 6 candidati per ciascuno dei concorsi per l'assegnazione delle borse "Mortara" e "Menichella" (lett. B e C), ritenuti **particolarmente meritevoli** da convocare alla prova d'esame di cui all'art. 12.

Art. 5

Borse di avviamento alla ricerca ("Internship")

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di convocare i vincitori e i particolarmente meritevoli per l'anno accademico 2012/2013 a selezioni per il conferimento di borse di avviamento alla ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a sei e da fruire all'interno dell'Istituto.

Ove la Banca si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, i vincitori delle borse per il perfezionamento degli studi verranno convocati solo alle selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento alla ricerca indette per periodi non coincidenti con quelli di fruizione delle prime.

La procedura e i criteri di selezione per il conferimento delle borse di avviamento alla ricerca saranno resi noti agli interessati successivamente.

Art. 6

Incompatibilità

Le borse per il perfezionamento degli studi non sono cumulabili con altre forme di finanziamento assimilabili quali assegni di ricerca, borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio. I candidati vincitori delle borse, pertanto, saranno invitati a rinunciare agli altri finanziamenti per il periodo coperto dalle stesse.

Art. 7

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata - **completa della documentazione di cui al successivo art. 8** - entro il termine perentorio delle **ore 18:00 del 13 ottobre 2011 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it** seguendo le indicazioni ivi specificate.

La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

Tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione, la compilazione e l'invio della domanda, **si suggerisce di evitare l'inoltro della stessa nell'imminenza della scadenza del termine.**

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8

Documentazione da allegare alla domanda

Nel presentare la propria domanda secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 7, il candidato deve allegare **in formato PDF**:

- a) il certificato di laurea con l'indicazione della data e del voto nonché degli esami sostenuti e delle relative votazioni ovvero una dichiarazione contenente l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di effettuazione e della votazione (in caso di laurea specialistica/magistrale devono essere indicati anche gli esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale);
- b) la tesi di laurea;
- c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di non più di mille parole, che enuclei i contributi originali del candidato sull'argomento discusso nella tesi;
- d) la documentazione attestante l'ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa. La conoscenza potrà anche essere documentata dichiarando di aver conseguito idonea attestazione ovvero di aver soggiornato all'estero per almeno un anno per motivi di studio e/o professionali (in tal caso andranno specificati: la durata del soggiorno, gli studi svolti e/o le esperienze professionali effettuate);
- e) il "curriculum vitae" dal quale emerga esaurientemente il quadro degli studi e delle attività professionali svolte;
- f) l'eventuale documentazione attestante il risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (**GRE**), nel Graduate Management Admission Test (**GMAT**) ovvero in test omologhi richiesti dalle Università prescelte per il perfezionamento degli studi;
- g) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni, titoli professionali e culturali, attestati accademici nonché ogni altra documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lett. A, B e C del bando);
- h) **un documento di riconoscimento** in corso di validità ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Andranno inoltre indicati, negli appositi riquadri dell'applicazione, **il programma degli studi e delle ricerche** che il candidato si prefigge di compiere con la frequenza del corso di perfezionamento **nonché le università prescelte**. La descrizione dettagliata dovrà illustrare compiutamente le finalità che il candidato si ripromette di conseguire.

La Banca può verificare in ogni momento l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonché la conformità all'originale di tutti i documenti allegati alla domanda.

La Banca d'Italia dispone l'esclusione dai concorsi per i soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando o per i quali sia stata accertata la non conformità all'originale della documentazione allegata alla domanda.

Art. 9

Cause di esclusione

Non sono tenute in considerazione - **e comportano quindi l'esclusione dai concorsi** - le domande:

- a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dall'art. 2;
- b) prive del documento di riconoscimento;
- c) prive di uno degli allegati di cui alle lettere **a), b), c) e d)** e **del programma degli studi e delle ricerche nonché dell'indicazione nel modulo di domanda delle università prescelte** di cui al precedente art. 8.

La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato dagli stessi nella domanda.

Art. 10

Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di studio

La Banca d'Italia comunicherà agli assegnatari delle borse di studio la documentazione da presentare, indicandone modalità e termini di invio.

Nell'ambito della documentazione che dovrà essere fornita sono comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza nonché di carichi pendenti;
- di conformità all'originale ovvero di veridicità della documentazione di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b), d), f) e g) allegata alla domanda.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorità giudiziaria.

L'accertamento del mancato possesso di uno o più dei requisiti di partecipazione e/o le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato comportano la revoca dell'assegnazione della borsa di studio e precludono anche la possibilità di essere chiamati a sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 12.

Art. 11

Fruizione della borsa di studio

Gli assegnatari sono tenuti a seguire, nell'anno accademico 2012/2013, il corso di studi esclusivamente in una delle università indicate nella domanda di partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di università sono eccezionalmente autorizzati dalla Banca d'Italia in presenza di validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto della domanda d'iscrizione da parte delle università indicate nella domanda di partecipazione per carenza di uno o più dei requisiti di ammissione.

Gli assegnatari devono tempestivamente comunicare l'università prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento nonché il nome del *tutor* loro assegnato dall'università.

La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore *tutor*, scelto tra i propri dipendenti.

Il borsista è tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a inviare non meno di due relazioni - una a metà del corso e una al suo termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e le tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa.

I *tutor* - a metà e alla fine del corso - redigono una relazione con la quale illustrano gli studi svolti, gli esami sostenuti, le valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.

L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima alla conferma da parte dell'interessato dell'avvenuta iscrizione presso l'università prescelta; la seconda alla comunicazione da parte dell'università circa l'inizio della frequenza del corso; le ultime due rate - a metà del corso e al suo termine - successivamente alla ricezione delle relazioni dei *tutor* e del borsista.

La Banca d'Italia chiederà la restituzione della prima rata nel caso in cui l'assegnatario della borsa non inizi la frequenza del corso di studi.

La Banca d'Italia si riserva di non corrispondere le rate non ancora maturate: a) nel caso di interruzione, sia pure temporanea, della frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento degli studi; c) qualora da tale documentazione risulti che l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.

La revoca della borsa di studio preclude la convocazione alla prova d'esame di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Prova d'esame per l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore

La Banca d'Italia si riserva di convocare, al termine dell'anno accademico 2012/2013, gli assegnatari delle borse di studio e i particolarmente meritevoli dei concorsi di cui alle lett. A, B e C a sostenere una specifica prova d'esame per l'assunzione in esperimento nel grado di Coadiutore. In tale occasione la Banca si riserva altresì di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando.

Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alla prova d'esame.

La prova d'esame consiste in una prova scritta e in una orale alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prova scritta.

Le modalità di svolgimento della prova, il programma d'esame e le ulteriori modalità di assunzione saranno comunicati in tempo utile a tutti i candidati.

La nomina alle dipendenze della Banca d'Italia resta comunque subordinata al possesso da parte degli interessati dei prescritti requisiti regolamentari.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Per gli assegnatari delle borse il trattamento di tali dati prosegue per le finalità di gestione delle stesse; per i vincitori della prova d'esame, esso prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione dal concorso.

I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare, per i vincitori della prova d'esame, il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.

Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, i dipendenti della Banca addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse - in qualità di incaricati del trattamento - potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati.

Art. 14

Responsabile del procedimento

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Personale Gestione Risorse. Il responsabile del procedimento è il Capo di tale Servizio.

Roma, 26 luglio 2011

IL GOVERNATORE

Mario Draghi